



pertec

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di società sportive professionistiche e dilettantistiche

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di società sportive professionistiche e dilettantistiche

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 – Art 81

1. OBIETTIVI

Sostenere ed incentivare investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di organizzazioni sportive professionali e dilettantistiche.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

L'agevolazione è concessa alle Imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili all'agevolazione gli investimenti in spese pubblicitarie e sponsorizzazioni che soddisfino i seguenti requisiti:

- a. Siano emesse a favore di
 - a. **leghe** che organizzano campionati nazionali a squadre
 - b. **società sportive professionistiche** e società ed associazioni sportive **dilettantistiche** iscritte al registro Coni che operano in discipline ammesse ai giochi olimpici e paralimpici, che svolgono attività sportiva giovanile, **con ricavi** (cfr. art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR) relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, **almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro**.
Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.
N.B. Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie e le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime forfetario previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
- b. Presentino un importo complessivo **non inferiore a 10.000 euro**;
- c. Siano realizzati nel periodo **dal 01/07/2020 al 31/12/2020**;
- d. Siano pagati con bonifici bancari o postali

4. ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione consiste in un **credito d'imposta fino al 50% delle spese sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2020** con un limite individuale per soggetto pari al **5 per cento** del totale delle risorse annue (90 milioni di euro per il 2020).

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.

5. MODALITÀ DI FRUIZIONE

Ai fini del riconoscimento del credito di imposta,

- i soggetti interessati presentano apposita **domanda al Dipartimento per lo sport** entro il **1° aprile 2021**. Entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvede alla concessione del credito d'imposta, nel rispetto del limite complessivo delle risorse disponibili e ne dà comunicazione ai soggetti beneficiari mediante pubblicazione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale
- deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

L'agevolazione è riconosciuta ai sensi del **regime "de minimis"**.

pertec

PERTEC SRL

Sede legale e operativa: Viale Virgilio, n. 58/i – 41123 Modena (MO) –
www.pertec.it
